

REGOLAMENTO (CE) N. 926/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1995

che abroga il regolamento (CEE) n. 767/92 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1627/75 del Consiglio, del 26 giugno 1975, relativo alle importazioni di limoni originari d'Israele⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 767/92 della Commissione⁽²⁾, ha applicato il dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari d'Israele;

considerando che, in virtù dell'articolo 4, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 1627/75, tale regime resta in vigore fino al momento in cui i corsi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, moltiplicati per i coefficienti di adattamento e diminuiti delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, restino, sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più bassi, per tre giorni consecutivi di mercato uguali o superiori al prezzo di cui all'articolo 3 di detto regolamento;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari d'Israele, constatati sui mercati rappresentativi, induce a constatare che sono osservate le condizioni di cui all'articolo 4, secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 1627/75; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 767/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 767/92 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 165 del 28. 6. 1975, pag. 9.⁽²⁾ GU n. L 83 del 28. 3. 1992, pag. 24.